



A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA'

S.C. PROVVEDITORATO

Appalto per la fornitura di *"Miscele elementari in polvere iperproteiche, ipolipidiche arricchite con glutamina in buste"* per nutrizione enterale occorrenti alle Aziende afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, per un periodo di mesi 48 oltre a mesi 12 di opzione

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

MARZO 2016



SOMMARIO

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 - Oggetto dell'appalto | 3 |
| Art. 2 - Fabbisogno presunto | 3 |
| Art. 3 - Modalità di esecuzione della fornitura | 3 |
| Art. 4 - Consegne | 5 |
| Art. 5 - Controlli merceologici e verifiche di conformità | 5 |
| Art. 6 - Responsabilità dell'appaltatore | 6 |
| Art. 7 - Cauzione definitiva | 7 |
| Art. 8 - Inadempimenti contrattuali - Penalità | 8 |
| Art. 9 - Ricorso a prestazioni di terzi | 9 |
| Art. 10 - Clausola risolutiva espressa | 9 |
| Art. 11 - Evoluzione dei prodotti | 10 |



Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato regola la fornitura di prodotti per nutrizione enterale occorrenti alle Aziende afferenti all'Area di Coordinamento Interaziendale n. 3; in particolare, l'appalto di cui trattasi riguarda la fornitura di *"Miscele elementari in polvere iperproteiche, ipolipidiche arricchite con glutamina in buste"* da fornirsi in buste da 80/100 ml.

Art. 2 - Fabbisogno presunto

I fabbisogni presunti relativi alla fornitura di cui all'oggetto vengono specificati, suddivisi per ogni Azienda contraente afferente all'A.I.C. n. 3, nella sottostante tabella:

| Azienda contraente | Quantità annue (in grandezza di riferimento, kg/lt) | Quantità per 48 mesi (in grandezza di riferimento, kg/lt) | Quantità per 60 mesi (in grandezza di riferimento, kg/lt) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A.S.L. NO | 48 | 192 | 240 |
| A.S.L. VC | 10 | 40 | 50 |
| A.S.L. VCO | 60 | 240 | 300 |
| SOMMANO | 118 | 472 | 590 |

Art. 3 - Modalità di esecuzione della fornitura

Non sarà in alcun modo consentito l'utilizzo di mezzi e attrezzature aziendali (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci.

Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun ordinativo di fornitura dell'Azienda contraente, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nel luogo indicato nei relativi ordinativi d'acquisto.

Gli ordini del materiale saranno emessi dalle strutture aziendali competenti, con la facoltà di procedere o meno all'acquisto di tutti o in parte dei prodotti aggiudicati, secondo le proprie inderogabili esigenze, nonché di frazionare, a propria discrezione, la fornitura dei singoli materiali in diverse fasi temporali.



I prodotti oggetto della fornitura devono rispettare i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia sanitaria e commerciale e dovranno possedere tutti i requisiti dei campioni e delle schede tecniche/dichiarazioni presentate in sede di offerta.

La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna.

In esecuzione di ciascun ordinativo d'acquisto, il fornitore dovrà effettuare la consegna entro i termini perentori indicati nell'ordinativo stesso.

Il documento di trasporto dovrà riportare tassativamente: il numero e la data di emissione degli ordinativi d'acquisto, la descrizione dei prodotti, la relativa data di scadenza e il lotto.

Il Fornitore non potrà sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Aziende contraenti o si registrino ritardi nei pagamenti dovuti al Fornitore.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda a mezzo fax, posta elettronica, seguiti da raccomandata A.R., non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalle Aziende contraenti per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, è espressamente prevista la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale.

In tale ipotesi resteranno a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

All'inizio del contratto sarà redatto, a cura del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.), verbale di avvio dell'esecuzione del contratto così come previsto all'articolo 304 del DPR5/10/2010 n. 207.

Qualora un'Azienda contraente, per mezzo del proprio D.E.C., dovesse accertare la non



regolarità di una parte delle prestazioni eseguite dal Fornitore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere al Fornitore stesso di regolarizzarsi, fissandogli all'uopo un termine perentorio.

Se errori nella progettazione organizzativa fossero rilevati durante la fase di esecuzione del servizio, il Fornitore si impegna, a semplice richiesta dell'Azienda contraente, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti. Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore dell'Azienda nelle stesse ipotesi.

Art. 4 - Consegne

Salvo quanto diversamente disposto nel precedente punto "Modalità di esecuzione della fornitura", la merce dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura. In caso di urgenza, la merce dovrà essere consegnata entro 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura. Nel caso in cui il fornitore non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini, l'Azienda Contraente, previa comunicazione scritta al fornitore, potrà procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di eguali quantità e qualità di prodotto, addebitando al fornitore l'eventuale maggior onere e fatte salve l'applicazione delle penali;

N.B.

Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire ad Aziende sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

Art. 5 - Controlli merceologici e verifiche di conformità

Le disposizioni legislative di riferimento sono quelle previste dagli articoli da 312 a 325 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 207/10).

I controlli in ordine alla qualità, quantità e conformità contrattuale dei prodotti consegnati



saranno effettuati a cura dei D.E.C. delle Aziende contraenti.

L'accettazione della merce da parte dei D.E.C. Aziendali non solleva l'appaltatore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili. I prodotti che presentassero difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione della ditta aggiudicataria e restituiti anche se estratti dal loro originario confezionamento e la ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione, entro 48 ore, con materiale idoneo, fatta salva la richiesta di eventuali ulteriori danni.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 6 - Responsabilità dell'appaltatore

La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possano subire persone o cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dall'Amministrazione contraente, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore, inoltre, risponde:

- dei danni a persone o a cose dell'Amministrazione contraente, o a terzi, che possano derivare dalle forniture eseguite dei quali sia chiamata a rispondere l'Amministrazione stessa, la quale ultima è completamente sollevata e indenne da ogni pretesa e molestia.
- dei danni derivanti da imperfezioni nei materiali utilizzati.

Al fine di garantire i sopracitati rischi, l'appaltatore dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professione verso Terzi (RCT) e per Responsabilità Civile verso il Prestatore di Lavoro (RCO), nonché di Responsabilità Civile per Prodotti (RCP) a copertura delle eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto oggetto del presente CSA avente un massimale garantito pari ad almeno 2.500.000,00 e validità con decorrenza dalla data di stipula del contratto d'appalto di cui trattasi e per tutta la sua



durata.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al punto precedente, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare di essere già in possesso di una polizza RCT/RCO/RCP in corso di validità ed avente le stesse caratteristiche indicate per quella specifica.

Fermo restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore per i danni sopra citati, si precisa, di conseguenza, che rimarranno comunque a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e che non siano coperte dalla polizza.

La polizza dovrà avere piena validità ed efficacia dalla data della firma contrattuale e sino ad avvenuta conclusione dell'affidamento, con esito positivo e senza riserva alcuna.

Ogni onere di polizza deve intendersi ad esclusivo carico dell'Assuntore e compensato nei corrispettivi contrattuali.

Art. 7 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso dei maggiori oneri economici sostenuti dall'Azienda in caso di ricorso a terzi, sarà richiesto agli aggiudicatari il versamento di una cauzione pari al 10% dell'importo di affidamento a favore di ciascuna Azienda.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dal D.Lgs. n. 163/2006, art. 113 e cioè:

- fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito (art. 5 del R.D.L. 13 marzo 1936 n. 375 e s.m.i.);
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà avere valore temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque,



avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Azienda beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria, nei termini indicati dalla S.A., determinerà la revoca dell'affidamento.

Il termine di cui sopra può, a richiesta del soggetto aggiudicatario, essere prorogato fino ad un massimo di 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta seconda classificata.

Art. 8 - Inadempimenti contrattuali - Penalità

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penalità, oltre ai casi espressamente previsti dal Capitolato Speciale, in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto stesso.

In particolare, il fornitore è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità:

- **per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale** rispetto ai termini contrattuali previsti dal presente Capitolato, si applicherà una penale pari al 10% dell'importo del materiale non consegnato in tempo utile, con un minimo di Euro 100.00 (€ Cento/00), fino ad un massimo dello 0,3 per 1000 (rispetto al valore di contratto) di penalità giornaliera e comunque, complessivamente, non superiore al 10 % del valore netto del contratto;
- **in caso di fornitura non conforme** alla richiesta sarà applicata una penale pari al 50% del valore del bene richiesto.

E' fatta salva la facoltà delle Aziende contraenti di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale, con riserva di trattenere quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora dovuti o incamerando il deposito cauzionale.



Le penali saranno applicate dopo formale contestazione da parte del D.E.C. ed esame delle eventuali controdeduzioni fornite dall'impresa aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione; qualora le controdeduzioni non siano accoglibili si procederà all'applicazione delle penali come di seguito indicato.

Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino a concorrenza degli importi delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale, senza ulteriore diffida, accertamento o procedimento giudiziale.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà reintegrare il relativo importo entro il termine fissato dall'Azienda.

Art. 9 - Ricorso a prestazioni di terzi

In ogni caso di inadempimento contrattuale le Aziende Contraenti avranno facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, delle prestazioni inserite nel presente Capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e dalla eventuale risoluzione/recesso dal contratto, così come previste dal presente Capitolato.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che l'Azienda Contraente potrà considerare risolto di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. e ritenere definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Disciplinare e sia riscontrata un'ulteriore inadempienza;
- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità, con le modalità previste dal precedente articolo, qualora l'importo complessivo applicabile in ragione delle stesse raggiunga un valore pari al 10 % dell'importo complessivo di



contratto;

- gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- cessione a terzi dell'attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dall'art.116, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006;
- accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;
- cessione della Ditta, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.

Art. 11 - Evoluzione dei prodotti

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non siano più prodotti o distribuiti o siano stati comunque sostituiti da altri più recenti che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, sarà facoltà delle singole Aziende Contraenti acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo



stesso prezzo convenuto in sede di gara ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze dei settori di utilizzo.

Qualora nel corso di validità contrattuale, fossero emanate direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Committenti, qualora ne fosse vietato l'uso.

----- oooooooooooooo -----